



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## DELEGAZIONE PROVINCIALE di TARANTO

VIA DI PALMA, 20 – 74100 TARANTO  
TEL- 099/4529018 – FAX 099/4590989

Internet : [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)  
<http://taranto.figcpuglia.it>  
[www.lnd.it/Delegazioni](http://www.lnd.it/Delegazioni) Provinciali

E-mail: [cpLnd.taranto@figc.it](mailto:cpLnd.taranto@figc.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

**COMUNICATO UFFICIALE n. 6 Del 12.8..2011**

### **TRASFERIMENTO SEDE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO**

Si porta a conoscenza di tutte le Società dipendenti che, per motivi dovuti al completamento dei lavori in corso di esecuzione presso la nuova Sede di via Pisa 16 Taranto ed inoltre alla definizione dei contratti con i vari Enti fornitori di energia elettrica e telefonia, il trasferimento, previsto per il 5 settembre 2011, viene rinviato a LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2011.

Pertanto durante il periodo dal 2 settembre al 23 settembre 2011 le società possono fruire dei servizi di questa Delegazione presso la vecchia sede di via Di Palma 20 nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Stralcio dal C.U.n. 5 del 1.8.2011 del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C.

## **COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

#### **(STRALCIO CIRCOLARE N. 12 DEL 29 LUGLIO 2011)**

Oggetto: iscrizione al REA- Repertorio delle notizie Economiche Amministrative

Si ricorda alle associazioni sportive affiliate a questa Lega, che con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 è stato fissato in 30 euro l'importo del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2011 dai soggetti iscritti al REA – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative – tenuto presso le Camere di Commercio - che fino al 31 dicembre scorso non erano tenuti ad alcun versamento.

Si ricorda, ancora, che l'obbligo di iscrizione al REA riguarda i soggetti – enti non commerciali – per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel registro delle imprese.



Trattasi, in particolare, tra l'altro, delle associazioni, come quelle sportive dilettantistiche, che pur esercitando un'attività economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa.

I soggetti non ancora iscritti potranno richiedere l'iscrizione utilizzando l'apposito modello, scaricabile via internet, "Denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di associazione o ente".

I soggetti non ancora iscritti, dopo aver provveduto ad effettuare l'iscrizione, devono versare il diritto annuale di €30, in unica soluzione, con il Mod. F 24. Il termine previsto per il versamento era quello del 16 giugno o del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il mancato rispetto dei suddetti termini di versamento, si ritiene possibile ricorrere all'istituto del "ravvedimento operoso".

Per la compilazione del Mod. F 24, nella sezione "contribuente" **va indicato il codice fiscale e non la partita IVA della associazione.**

Inoltre, va compilata, come segue, la sezione "ICI ed altri tributi locali":

- nel codice ente apporre la sigla della provincia della Camera di Commercio cui il versamento è destinato;
- nel codice tributo, indicare il codice 3850;
- nell'anno di riferimento, indicare l'anno 2011;
- nell'importo a debito, indicare l'importo di €30,00

In caso di ravvedimento operoso per il tardivo versamento, occorre indicare nello stesso Modello F 24:

- nel codice tributo, il codice 3851 per interessi pari all'1,5% del tributo, calcolati a partire dal 16 giugno 2011;
- nel codice tributo, il codice 3852 per la sanzione dovuta per il ravvedimento operoso, pari al 3,75% del tributo dovuto (€30) in quanto il versamento è fatto oltre i 30 giorni dalla scadenza (30 giugno) per il pagamento.

**Stralcio dal c.u.n.6 del 12.8.2011 del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C.**

## Comunicazioni della F.I.G.C.

### **(STRALCIO CIRCOLARE N. 6 DEL 27 LUGLIO 2011)**

**Oggetto: D.L. n. 98/2011 convertito dalla L.15 luglio 2011, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" – cd. Manovra Economica 2011"**

"E' stata pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011, la legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione del D.L. 6 luglio 2011 n., 98.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni che possono interessare i destinatari della presente Circolare.

#### **ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie)**

Con l'introduzione del comma l-bis all'art. 16, D.Lgs. n. 446/97, sono state stabilite nuove aliquote IRAP nei confronti delle banche e degli altri enti finanziari, delle imprese di assicurazione nonché delle società di capitali che esercitano attività di impresa concessionaria diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

Queste le nuove aliquote applicabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 111/2011), fermo restando il potere delle Regioni di modificare le aliquote stesse (ad es., in molte regioni, quali Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, le aliquote sono del 5,57% per le banche e del 6,82% per le imprese di assicurazione):

- aliquota del 4,20% nei confronti di società di capitali che esercitano attività di impresa concessionaria diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;



- aliquota del 4,65% nei confronti delle banche e degli altri enti e società finanziari;
- aliquota del 5,90% nei confronti delle imprese di assicurazione.

#### **ART. 23, comma 8 (ritenuta sui lavori agevolabili)**

È stata stabilita, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, la riduzione dal 10 al 4% delle ritenute a titolo di acconto operate dalle banche e poste sugli accreditamenti di bonifici disposti dai contribuenti, in relazione alle spese per beneficiare di deduzioni e detrazioni (bonus del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico).

#### **ART. 23, comma 9 (riporto delle perdite)**

E' stata modificata, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, la normativa contenuta nell'art. 84 del TUIR, commi 1 e 2, sull'utilizzo delle perdite conseguite dalle imprese assoggettate all' IRES.

Le perdite conseguite nei singoli periodi d'imposta potranno essere così utilizzate :

- Perdite conseguite nei primi tre esercizi d'imposta: riporto illimitato ed utilizzo nel limite del reddito imponibile;
- Perdite conseguite dal quarto periodo d'imposta in poi: le perdite diventano illimitatamente riportabili, ma l'utilizzo delle stesse non può eccedere l'80% del reddito.

Circa la decorrenza della disposizione, è da ritenere che per le perdite maturate fino al 2010 si applicano le vecchie regole che, invece, dovrebbero essere applicabili alle perdite maturate nel 2011.

#### **ART. 23, commi 17-20 (nuove regole per la definizione ed i pagamenti rateali)**

E' cancellato l'obbligo di prestare, in caso di definizioni superiori a 50.000 euro, effettuate a partire dal 7 luglio u.s., una garanzia mediante fideiussione. E', però, prevista una sanzione del 60% in caso di mancato pagamento di una sola rata successiva alla prima.

#### **ART. 23, commi 22 e 23 ( partite IVA inattive)**

E' prevista la revoca d'ufficio delle Partite IVA che risultano inattive da più di tre anni. Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 15-quinquies all'art. 35, DPR n. 633/72, la revoca d'ufficio della Partita IVA viene effettuata qualora, per 3 anni consecutivi, il soggetto interessato:

- non abbia esercitato l'attività d'impresa o di lavoro autonomo; ovvero
- non abbia presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.

E' stata introdotta la possibilità, per chi non ha tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività, di sanare la violazione versando, entro il 4 ottobre 2011, la sanzione ridotta ad €129, sempre che la violazione non sia già stata contestata dall' Amministrazione Finanziaria.

#### **ART. 23, comma 28 (studi di settore)**

Sono state introdotte, a far tempo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, misure volte a razionalizzare gli studi di settore.

In particolare :

- gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre "del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore"; eventuali integrazioni devono essere pubblicate in G.U. entro il 31 marzo "del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore";
- sono state inasprite le conseguenze legate all'omessa presentazione (o all'infedeltà) del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Per la mancata presentazione (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), scatta automaticamente la sanzione massima di 2.065 euro (non è più possibile applicare quella minima di 258 euro);
- potrà essere effettuato accertamento induttivo anche nelle ipotesi in cui vi sia l'omessa o infedele indicazione dei dati, così come in caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. In tali casi la procedura di accertamento induttivo è possibile solo qualora l'errore di compilazione abbia determinato uno scostamento significativo del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (conseguente alla corretta applicazione degli studi di settore), superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato;
- nei casi di omessa presentazione del modello degli studi di settore, la sanzione (minima e massima) è aumentata del 50%.

#### **ART. 23, commi 29 e 30 (irrogazione delle sanzioni)**

- Qualora l'Ufficio ricalcoli, ritenendo corrette le osservazioni del contribuente entro i 60 giorni previsti per l'impugnazione dell'atto, le sanzioni, queste potranno essere ridotte ad 1/3 del loro importo.



- Tali disposizioni si applicano agli atti notificati dopo il 6 luglio 2011 nonché a quelli notificati prima di tale data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

**E' stata prorogata al 1° ottobre 2011 la decorrenza della disposizione che prevede l'esecutività dell'avviso di accertamento.** Ciò, anche a seguito della disposizione recata dall'atto 7, comma 2, punto n), punto 3) della L. n. 106 del 12 luglio 2011, che ha convertito il D.L. n. 70 del 13 maggio, che ha sospeso per 180 giorni l'esecuzione forzata dei nuovi accertamenti.

A tale riguardo, va rilevato che gli accertamenti emessi dalla predetta data del 1° ottobre p.v., purché relativi a periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, saranno immediatamente esecutivi; in mancanza di pagamento, decorsi i termini per la proposizione del ricorso, la riscossione delle somme è affidata agli agenti della riscossione.

In presenza di ricorso si deve provvedere al pagamento del 30% della maggiore imposta accertata, altrimenti la somma verrà iscritta a ruolo. Decorsi 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso e in mancanza del pagamento, l'importo viene inviato all'agente della riscossione per l'esecuzione forzata che, però, è sospesa per 180 giorni dalla data in cui il carico è stato affidato agli agenti stessi. Il ricorrente può ottenere la sospensione giudiziale con istanza di sospensione della riscossione al giudice tributario il quale deve decidere entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **ART. 23, comma 31 (sanzioni per ritardato versamento)**

E' stata modificata l'attuale disposizione che sanziona i pagamenti effettuati in ritardo, estendendo a tutti i versamenti (in acconto, periodici, a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione) la disposizione che prevede la riduzione della sanzione in caso di "lieve ritardo" (fino a 15 giorni) dei versamenti.

Pertanto, in caso di ravvedimento la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposta, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La sanzione applicabile del 30 % che si riduce al 3 % in caso di ravvedimento, breve (ossia 30 giorni dall'omesso versamento) è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

#### **ART. 23, comma 41 (spesometro)**

In ordine all'obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ad €3.000/3.600 al lordo di IVA, è stata prevista l'esclusione dalla comunicazione delle operazioni eseguite nei confronti di privati se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite carta di credito, debito o prepagata.

L'obbligo di comunicazione risulta essere a carico degli operatori finanziari che hanno emesso la carta di pagamento.

#### **ART. 23, comma 47 (ammortamento beni)**

E' previsto che, in attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta 2013, verrà adottato un regolamento di delegificazione in materia di regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, ispirato a criteri di semplificazione. Il regolamento dovrà individuare le attività ammortizzabili singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti e a quelle attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota di ammortamento unica.

#### **Art. 27 (regime fiscale delle nuove iniziative dell'imprenditoria giovanile)**

E' introdotto un particolare regime fiscale di vantaggio, per le cd. "nuove iniziative", al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, che ricalca gli attuali regimi delle nuove iniziative di cui all'art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, alle persone fisiche che avviano una nuova attività d'impresa, arte o professione o l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, è applicabile l'attuale regime dei minimi.

Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

L'Irpef e le relative addizionali regionale e comunale sono **sostituite da un'imposta del 5%.**

La disposizione è applicabile a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività non costituisca mera prosecuzione di altra già svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio dell'arte o professione);
- in caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta da altro soggetto, i ricavi realizzati nell'anno precedente non siano superiori a 30.000 euro;

#### **ART. 39, Commi 9-11 (mini-liti, accordo preventivo, reclamo, mediazione)**



Per gli accertamenti emessi dal 1° aprile 2012 dall'Agenzia delle entrate di valore fino a 20.000 euro, viene stabilito che dovrà essere presentato, da chi intende proporre ricorso, preventivo reclamo contenente una proposta di mediazione. Il reclamo va prodotto alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l'atto.

Le Direzioni provvedono, attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, ad analizzare il reclamo.

La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso avverso l'atto contestato. Sia il contribuente che l'Agenzia delle entrate possono effettuare una proposta di mediazione della controversia. Decorsi 90 giorni, il reclamo, se non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione, produce gli effetti del ricorso. I termini per la costituzione in giudizio del ricorrente scadono a 30 giorni dalla proposizione del ricorso. In caso di giudizio la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso delle spese del procedimento sul reclamo di mediazione.

#### **ART. 39, comma 12 (chiusura delle liti fiscali pendenti di importo non superiore a 20.000 euro)**

**Al fine di ridurre il numero delle liti pendenti, è prevista la possibilità di definizione delle liti pendenti alla data del 1° maggio 2011, per le quali l'ente impositore è l'Agenzia delle entrate, di importo non superiore a Euro 20.000.**

E' da ritenere che la definizione è applicabile soltanto in presenza di ricorso notificato alla data del 1° maggio 2011 e che il limite di 20.000 euro va considerato sulla base del tributo accertato o contestato con esclusione di interessi e sanzioni. E' necessario attendere i chiarimenti dell'amministrazione per individuare se il limite è riferibile a ciascun tributo o all'ammontare complessivo di tutti i tributi risultanti dall'atto impositivo.

Questo il costo della definizione:

**Valore della lite fino a Euro 2.000: 150 euro**

**Valore della lite superiore a 2.000 euro:**

**10%** del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione;

**50%** del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione

**30%** del valore della lite se non vi è stata ancora alcuna pronuncia da parte dei giudici alla data di presentazione della domanda di definizione.

Gli importi vanno versati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione va presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali pendenti sono sospese fino al 30 giugno 2012, così come i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni ecc.

Le modalità di versamento e presentazione della domanda di definizione saranno individuate dall'Agenzia delle Entrate mediante specifici provvedimenti.

#### **ART 40, commi 1 ter e quater (taglio delle agevolazioni)**

I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale sono ridotti del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorrere dall'anno 2014.

Il taglio riguarda una serie di agevolazioni fiscali quali, ad esempio, gli sgravi per il lavoro dipendente e per le pensioni, le detrazioni per i figli a carico, per le spese sanitarie e di istruzione, per le spese per gli asili nido, nonché quelle a favore degli studenti universitari.

Per i casi in cui la disposizione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della norma con riferimento ai singoli regimi interessati.

La disposizione in commento non verrà applicata, qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali

### **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A DEL 4 AGOSTO 2011)**

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;



- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2011/2012

#### delibera

nella stagione sportiva 2011/2012, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

#### – Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

#### – Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

### **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A DEL 4 AGOSTO 2011)**

Il Presidente Federale

- visto lo Statuto federale, approvato dall'assemblea straordinaria della F.I.G.C. del 20 giugno 2011 (all. A);



- vista la lettera del Segretario Generale del CONI in data 2 agosto 2011, con la quale è stato comunicato che la Giunta Nazionale del CONI, nella seduta del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo Statuto federale;

p u b b l i c a

il nuovo Statuto federale secondo il testo allegato al presente Comunicato Ufficiale.

### **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A DEL 4 AGOSTO 2011)**

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 85 delle NOIF secondo il testo allegato sub A);
- Visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 85 delle NOIF secondo il testo allegato sub A)

#### **VECCHIO TESTO**

##### **TITOLO VI. N.O.I.F.- SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI E CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE**

###### **Art. 85**

###### **Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.**

###### **A) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A**

*OMISSIS*

#### **VI. Emolumenti**

1. Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

#### **NUOVO TESTO**

##### **TITOLO VI. N.O.I.F.- SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI E CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE**

###### **Art. 85**

###### **Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.**

###### **A) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A**

*OMISSIS*

#### **VI. Emolumenti**

1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

### ***VII. Ritenute e contributi***

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

***OMISSIS***

### **B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B**

***OMISSIS***

### ***VI. Emolumenti***

1. Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e

**conti correnti dedicati indicati** dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

### ***VII. Ritenute e contributi***

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite **i conti correnti dedicati indicati** dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

***OMISSIS***

### **B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B**

***OMISSIS***

### ***VI. Emolumenti***

1. Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando **i**

collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

*OMISSIS*

#### **VII. Ritenute e contributi**

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

*OMISSIS*

#### **c) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico**

*OMISSIS*

#### **IV. Emolumenti**

1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti

**conti correnti dedicati indicati** dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

*OMISSIS*

#### **VII. Ritenute e contributi**

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite **i conti correnti dedicati indicati** dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

*OMISSIS*

#### **c) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico**

*OMISSIS*

#### **IV. Emolumenti**

1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti



dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

#### ***V. Ritenute e contributi***

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

***OMISSIS***

***(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A DEL 4 AGOSTO 2011)***

Il Consiglio Federale

- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale,

d e l i b e r a

esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando **i conti correnti dedicati indicati** dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

#### ***V. Ritenute e contributi***

Le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamente tramite **i conti correnti dedicati indicati** dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto pagamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre.

***OMISSIS***



di nominare i Giudici Sportivi territoriali e le Commissioni disciplinari territoriali come da elenco allegato sub A).

### **OMISSIS**

#### **COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Giudice Sportivo: ANGELO MARIA ROMANO

Sostituti Giudice Sportivo ANTONIO MIANI LUCIO LEMMA  
MARIO PINTO PIERGIOVANNI  
TRAVERSA  
NICOLA D'ECCLESIS PIETRO CAMPANELLI  
ENNIO ABRUSCI PIETRO CARROZZINI (N.N.)

#### **Commissione Disciplinare:**

Presidente: ANGELO LO VECCHIO MUSTI

Vice Presidente: GIANCARLO DE PEPPA

Componenti: GIULIO CESARE LO VECCHIO MUSTI GIUSEPPE CIARLI  
CONTE  
GIACOMO LATTANZI FRANCESCO CIRIOLO N  
NICOLA FERDINANDO PERSICO FILIPPO MOSCHETTI  
GIOACCHINO GHIRO COSIMO  
GUAGLIANONE  
CHRISTIAN CIRO RUTIGLIANO (N.N.) RAFFAELE  
LANDINETTI (N.N.)

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Giudice Sportivo: ANTONIO DELLE FOGLIE

Sostituti Giudice Sportivo: GIOVANNI VINCENTI GIUSEPPE POMES

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI**

Giudice Sportivo: RINO LEGGIERO

Sostituti Giudice Sportivo MAURIZIO PILIEGO GABRIELE MARRA  
CRISTIANO DITONNO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA**

Giudice Sportivo: LORENZO TAGGIO

Sostituti Giudice Sportivo: BENEDETTO RANIERI FABIO MARSEGLIA  
(N.N.)



#### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Giudice Sportivo: ENNIO ELIA  
Sostituti Giudice Sportivo: MARCO ALBA (N.N.)

#### DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Giudice Sportivo: GIOVANNI PISSACROIA  
Sostituti Giudice Sportivo: CLAUDIO PETRONE STEFANO VENERITO

#### DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE

Giudice Sportivo: ALFONSO PARENTE STEFANIZZI  
Sostituto Giudice Sportivo: SALVATORE ABBADESSA

#### DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI

Giudice Sportivo: NICOLA DI CORRADO  
Sostituto Giudice Sportivo: STEFANO CORALLO

*OMISSIS*

### **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A DELL'8 AGOSTO 2011)**

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relativi alla stagione sportiva 2011/2012, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

*d e l i b e r a*

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgono con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;



- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

## **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 59/A DELL'8 AGOSTO 2011)**

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D. ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012;
- ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;



- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

### **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A DELL'8 AGOSTO 2011)**

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviare i termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale – stagione sportiva 2011/2012;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati;
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11,00 del giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13,00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.



Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

## **Comunicazioni della L.N.D.**

### **(STRALCIO CIRCOLARE N. 12 DEL 29 LUGLIO 2011)**

Oggetto: Iscrizione al REA – Repertorio delle notizie Economiche Amministrative

Si ricorda alle associazioni sportive affiliate alla L.N.D. che con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 è stato fissato in 30 euro l'importo del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2011 dai soggetti iscritti al REA – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative – tenuto presso le Camere di Commercio - che fino al 31 dicembre scorso non erano tenuti ad alcun versamento.

Si ricorda, ancora, che l'obbligo di iscrizione al REA riguarda i soggetti – enti non commerciali – per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Trattasi, in particolare, tra l'altro, delle associazioni, come quelle sportive dilettantistiche, che pur esercitando un'attività economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'impresa.

I soggetti non ancora iscritti potranno richiedere l'iscrizione utilizzando l'apposito modello, scaricabile via internet, "Denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di associazione o ente".

I soggetti non ancora iscritti, dopo aver provveduto ad effettuare l'iscrizione, devono versare il diritto annuale di €30, in unica soluzione, con il Mod. F 24. Il termine previsto per il versamento era quello del 16 giugno o del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il mancato rispetto dei suddetti termini di versamento, si ritiene possibile ricorrere all'istituto del "ravvedimento operoso".

Per la compilazione del Mod. F 24, nella sezione "contribuente" **va indicato il codice fiscale e non la partita IVA della associazione.**

Inoltre, va compilata, come segue, la sezione "ICI ed altri tributi locali":-nel codice ente apporre la sigla della provincia della Camera di Commercio cui il versamento è destinato;

-nel codice tributo, indicare il codice 3850;

-nell'anno di riferimento, indicare l'anno 2011;

-nell'importo a debito, indicare l'importo di €30,00

In caso di ravvedimento operoso per il tardivo versamento, occorre indicare nello stesso Modello F 24:

-nel codice tributo, il codice 3851 per interessi pari all'1,5% del tributo, calcolati a partire dal 16 giugno 2011:

-nel codice tributo, il codice 3852 per la sanzione dovuta per il ravvedimento operoso, pari al 3,75% del tributo dovuto (€30) in quanto il versamento è fatto oltre i 30 giorni dalla scadenza (30 giugno) per il pagamento.

Si invitano le delegazioni Provinciali e Distrettuali a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

### **(STRALCIO CIRCOLARE N. 13 DELL'1 AGOSTO 2011)**

Oggetto: Copertura della Polizza RCT/O, stipulata fra la LND e l'INASSITALIA – Polizza 330/00073975

Pervengono alla LND, con notevole frequenza, segnalazioni da parte di Società che si vedono respinte dalle Amministrazioni Comunali del rispettivo territorio, con la motivazione che la polizza indicata in oggetto non sarebbe idonea alla tutela del caso, la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi.

A tale riguardo, giova chiarire che il contratto relativo alla Responsabilità Civile verso terzi (RCT), stipulato dalla Lega Nazionale Dilettanti, garantisce da tutti i rischi le Società della L.N.D, le quali sono assicurate con polizza 'Responsabilità



Civile verso terzi (RCT)', che si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, **per danni involontariamente cagionati a terzi** in conseguenza di un fatto accidentale, con massimali che superano 5 milioni di euro, verificatosi in relazione anche ai rischi di seguito riportati:

- i rischi derivanti dalla proprietà, uso; esercizio e **conduzione degli impianti**, le installazioni, le attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate;

- i rischi derivanti dalla manutenzione e riparazione dei fabbricati e degli impianti sportivi vi; - i rischi derivanti all'Assicurato dall'organizzazione di Tornei.

Tale polizza può essere presentata alla competente Amministrazione Comunale al fine di potersi vedere accordare l'uso e/o la gestione degli impianti sportivi idonei allo svolgimento delle finalità associative.

Si ricorda, infine, che è sempre attivo il **servizio di consulenza** per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile **dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.**

## **(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 10 AGOSTO 2011)**

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti

- vista la propria delibera del 20 Giugno 2011 in merito alla modifica delle norme in materia di rapporti tra Società dilettantistiche e allenatori;

- visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2011, con il quale, al punto 14), si rimandava ad un apposito Comunicato Ufficiale la pubblicazione delle disposizioni riguardanti la regolamentazione dei rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione sportiva 2011-2012;

- ritenuto che, in attesa del riordino complessivo della materia secondo le indicazioni di cui alla richiamata delibera del 20 giugno 2011, occorre provvedere a disciplinare in via transitoria, per la stagione 2011-2012, i rapporti di tesseramento delle Società dilettantistiche con i loro allenatori

### DELIBERA

I rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione 2011 – 2012 sono regolati come segue :

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

**In deroga all'art. 40, del Regolamento della L.N.D., in attesa del complessivo riordino della materia, il tesseramento di allenatori abilitati dal Settore Tecnico iscritti nei ruoli ufficiali dei tecnici e' facoltativo per le Società partecipanti ai Campionati di Prima e di Seconda Categoria e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali Juniores.**

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.

Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva.

La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti successivo alla conferma dell'Allenatore che sia indetto dal Comitato Regionale nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l'Allenatore è **tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.** Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschili è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E' fatto obbligo alle Società Nazionali che partecipano al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque di affidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.



E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

Gli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza possono tesserarsi con altra Società nella stessa Stagione Sportiva.

**Fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in favore degli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012.**

Gli accordi economici **relativi ai meri rimborsi delle spese formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori e concordati fra gli stessi nel rispetto della vigente normativa fiscale**, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di completa gratuità della conduzione tecnica, le parti dovranno darne atto con la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione da depositarsi, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnata dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico. La Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C., previa verifica della regolarità della dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica ovvero dell'accordo sul rimborso delle spese allegati alla richiesta di tesseramento.

Per gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito degli accordi sulla gratuità o sul rimborso delle spese della conduzione tecnica, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

Gli Allenatori **con abilitazione professionistica** tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00 - che potrà essere corrisposto in un massimo di dieci rate - e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di contestazioni relative agli accordi relativi ai rimborsi spese, per gli Allenatori Dilettanti, ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

## **Attività del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Date inizio attività ufficiale stagione sportiva 2011 - 2012**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 12 Agosto 2011, ha deliberato le date di inizio dell'attività ufficiale della stagione sportiva 2011 - 2012:



- COPPA ITALIA – FASE REGIONALE

**ECCELLENZA**

**Domenica 28 Agosto 2011**

**PROMOZIONE**

**Domenica 11 Settembre 2011**

- COPPA PUGLIA

**1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> CATEGORIA**

**Domenica 11 Settembre 2011**

- CAMPIONATO REGIONALE - ECCELLENZA

**Domenica 4 Settembre 2011**

- CAMPIONATI REGIONALI PROMOZIONE - 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> CATEGORIA

**Domenica 18 Settembre 2011**

- CAMPIONATI REGIONALI - ALLIEVI - GIOVANISSIMI

**Domenica 25 Settembre 2011**

## **INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA**

Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 29 Luglio 2011 ha stabilito i seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia:

– ECCELLENZA	€400,00
– PROMOZIONE	€200,00
– PRIMA CATEGORIA	€150,00
– SECONDA CATEGORIA	€100,00
– TERZA CATEGORIA	€ 75,00
– CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE	€ 75,00
– CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE	€ 75,00
– JUNIORES (Regionale e Provinciale)	€ 50,00
– CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 50,

## **ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO**

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 Luglio 2011 ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il "Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 40,00 (Quaranta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.

Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale.

Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.



## DIRITTO PRELIEVO COATTIVO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 29 Luglio 2011, ha fissato nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

## TASSA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE O ENTI PRIVATI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29 Luglio 2011, ha deliberato di fissare in Euro 200,00 (duecento) l'importo che l'Ente Pubblico o Privato dovrà versare al Comitato per l'omologazione del proprio impianto sportivo.

## GARE AMICHEVOLI

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri.

L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.

Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli con:

– Società Lega Professionisti (Serie A e B)	€150,00
– Società di Lega Nazionale Serie C	€100,00
– Società Interregionale - Eccellenza	€ 55,00
– Società Dilettanti di Promozione	€ 40,00
– Società Dilettanti di Prima Categoria	€ 30,00
– Società Dilettanti di Seconda Categoria	€ 20,00
– Società Dilettanti di Terza Categoria	€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore.

Le Società di Terza Categoria potranno chiedere l'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 gg. prima).

Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.

Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi Disciplinari competenti.

## TASSE APPROVAZIONE TORNEI

### A) FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).



Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 gg. prima. L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

## B) RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 gg. prima.

L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società.

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati.

Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.

All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

### PER IL CALCIO A UNDICI

– Tassa Approvazione	€100,00
– Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
– Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
– Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
– Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
– Cartellino	€ 6,00

### PER IL CALCIO A CINQUE

– Tassa Approvazione Regolamento	€ 55,00
– Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
– Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
– Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
– Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
– Cartellino	€ 6,00



## COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE LEGA NAZIONALE DILETTANTI

### COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

#### ADESIONI

Risultano pervenute a tutt'oggi le seguenti domande di adesione per la stagione sportiva 2011-2012 :

#### SOCIETA' GIA' AFFILIATE ALLA F.I.G.C.

<u>N°</u>	<u>MATRICOLA</u>	<u>DENOMINAZIONE SOCIALE</u>	<u>STATUS</u>
1)	920496	A.S.D.MOTTOLA	L.N.D. Promozione
2)	720687\	U.S.D. STELLA JONICA S.Giorgio Jonico	L.N.D. Promozione

#### SOCIETA' PURE GIA' AFFILIATE ALLA F.I.G.C.

<u>N°</u>	<u>MATRICOLA</u>	<u>DENOMINAZIONE SOCIALE</u>	<u>STATUS</u>
1)	933267	A.S.D. ARSENAL TARANTO	PURA S.G.S.
2)	720334	A.S.D. ATLETICO MANDURIA	PURA S.G.S.
3)	931737	U.S.D.ATLETICO MONTEIASI CALCIO	PURA S.G.S.
4)	70587	A.S.D.AVETRANA	PURA S.G.S.
5)	82224	C.S.AZZURRA GROTTAGLIE	PURA S.G.S.
6)	911167	A.S.D.CRISTO RE Martina Franca	PURA S.G.S.
7)	917708	A.S.D. CRYOS Talsano	PURA S.G.S.
8)	911772	A.POL.CULTURALE NUOVA TARAS	PURA S.G.S.
9)	911004	A.S.D.DIAVOLI ROSSI TA	PURA S.G.S.
10)	910824	A.S.D.DUE MARI TA	PURA S.G.S.
11)	922042	A.S.D.GIOVANI LEPORANO	PURA S.G.S.
12)	203798	S.S.GIOVENTU'CASTELLANETA 94	PURA S.G.S.
13)	921650	A.S.D.JONICI TA	PURA S.G.S.
14)	912075	A.S.D.JUNIOR TARANTO CALCIO	PURA S.G.S.
15)	931238	A.S.D.MEXAPIA MANDURIA	PURA S.G.S.
16)	720609	A.S.PARMA CLUB GINOSA	PURA S.G.S.
17)	71665	A.S.D.RAGAZZI SPRINT Crispiano	PURA S.G.S.
18)	921683	A.S.D.REAL GROTTAGLIE	PURA S.G.S.
19)	202249	A.S.D.RED BOYS Martina Franca	PURA S.G.S.
20)	931462	POL.D.REAL SAN MARZANO	PURA S.G.S.
21)	911334	A.S. SAN PAOLO Martina Franca	PURA S.G.S.
22)	915291	TARANTO CALCIO S.R.L.	PURA S.G.S.
23)	931460	A.S.D.VALENTINOMAZZOLA Carosino	PURA S.G.S.
24)	933198	A.S.D.VIRTUS GROTTAGLIE	PURA S.G.S.
25)	918470	A.S.D.VIRTUS TORRICELLA	PURA S.G.S.



\*\*\*\*\*

**L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dai seguenti siti internet:**

<http://itaranto.figcpuglia.it> (Delegazione Provinciale Taranto)

[www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it) (Comitato Regionale Puglia L.N.D.)

[www.lnd.it](http://www.lnd.it) (Delegazione Taranto)

\*\*\*\*\*

**Publicato in Taranto ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 12.8.2011**

**IL SEGRETARIO**  
**Rag. Giuseppe BENGIOVANNI**

**IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.**  
**Cav. Antonio RIZZI**